



**& Diritto Avanzato**

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Deontologia professionale: l'avvocato può richiedere la notifica di un atto giudiziale durante il periodo di sospensione?

*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, quand'anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione (Nel caso di specie, il professionista sospeso aveva richiesto la notifica di un atto giudiziale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due).*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza n. 122 del 28 ottobre 2019 (pubbl. 6.3.2020)**

**...omissis...**

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Donatella CERE'	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Antonino GAZIANO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Enrico MERLI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Carla SECCHIERI	"
- Avv. Salvatore SICA	"
- Avv. Priamo SIOTTO	"
- Avv. Francesca SORBI	"
- Avv. Celestina TINELLI	"
- Avv. Vito VANNUCCI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nato ad [OMISSIS] il [OMISSIS], ivi res.te alla Via [OMISSIS] Cod Fisc. [OMISSIS], avverso la decisione in data 6/11/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'avv. [OMISSIS];

---

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio De Michele;  
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
Inteso l' avv. Rocco Cantatore, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ;  
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### FATTO

Con esposto del 13.12.2011 inviato al COA di Trani, tale sig.ra [ESPONENTE], lamentava che l'avv. [RICORRENTE], nonostante fosse stato sospeso cautelatamente dall'esercizio dell'attività forense, avesse redatto e notificato nei suoi confronti, in data 09.09.2011, un atto di pignoramento presso terzi.

Notiziato dell'esposto l'avv. [RICORRENTE] depositava memoria, negando di aver commesso il fatto.

Il COA apriva il procedimento disciplinare contestando al professionista il seguente capo d'incolpazione: *"per aver violato l'avv. [RICORRENTE] l'art. 5 CDF avendo esercitato l'attività professionale in data (nove) 9 settembre 2011, quale procuratore e difensore della sig.ra [OMISSIS], creditrice procedente, richiedendo la notificazione di atto di pignoramento mobiliare presso terzi innanzi al Tribunale di Trani – sezione distaccata di Andria, a carico del debitore esecutato sig.ra [ESPONENTE] e del terzo pignorato Banco [OMISSIS], nonostante in data 8 settembre 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani aveva emesso provvedimento di sospensione cautelare del predetto avvocato. In Andria il 9 settembre 2011".* L'avv. [RICORRENTE] fronteggiava l'accusa con una memoria difensiva, con la quale respingeva ogni addebito. Evidenziava di aver ricevuto legale contezza della decisione del COA solo in data 14.09.2011, a seguito di notifica del provvedimento di applicazione della misura della sospensione cautelare.

All'esito del procedimento il COA, acquisito previamente il verbale dell'adunanza consiliare del 08.09.2011 relativa all'applicazione della sospensione cautelare ex art. 43 RDL 1578/1933 nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], riteneva la fondatezza dell'addebito a carico del professionista perché dagli atti risultava documentalmente provato che il [RICORRENTE] aveva presenziato all'udienza nel corso della quale era stato deliberato il provvedimento di sospensione cautelare, del cui dispositivo aveva ricevuto personale lettura, di talchè doveva ritenersi l'avvenuta legale conoscenza del provvedimento, a nulla rilevando che il provvedimento gli fosse stato notificato solo il 14 settembre successivo.

Il COA ha integrato la motivazione evidenziando la immediata esecutività del provvedimento, per cui l'aver l'avv. [RICORRENTE] esercitato la professione in costanza di provvedimento di sospensione cautelare costituiva, ex se, palese violazione dei precetti contenuti nel CDF.

---

Sulla scorta di ciò il COA comminava, a carico del [RICORRENTE], la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due.

Avverso il provvedimento sanzionatorio il ricorrente, ha proposto ricorso al CNF, per chiedere il proscioglimento dall'addebito.

In particolare il [RICORRENTE] lamenta che:

-il provvedimento sarebbe nullo in quanto il COA non avrebbe rispettato il termine di 15 gg, decorrenti dalla data di deposito, per notificare il provvedimento sanzionatorio e quindi in violazione dell'art. 50 RDL 1578/1933 in quanto il provvedimento sanzionatorio risulta deliberato in data 6.11.2014, depositato il 30.12.2014 e notificato i data 12 luglio 2016

- Lamenta ancora la incompetenza del COA ad esercitare il potere disciplinare in quanto dal 1° gennaio 2015, con l'entrata in vigore del nuovo procedimento disciplinare, i procedimenti pendenti dinanzi ai COA, dovevano essere trasferiti al CDD;

- Deduce l'inefficacia e/o l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione cautelare gli sarebbe stato notificato solamente in data successiva (14.09.2011) alla data di commissione del fatto disciplinarmente rilevante e contestato dal COA (09.09.2011). Al riguardo fa rilevare la erroneità della decisione, evidenziando che il provvedimento di sospensione cautelare avrebbe efficacia dalla data di notifica e non dalla data di lettura del provvedimento in udienza alla presenza del destinatario.

- Fa infine rilevare che l'attività posta in essere doveva al più considerarsi come mera attività di cancelleria, solo strumentale ad atti tipici dell'esercizio della professione.

- Lamenta che il COA non si sarebbe soffermato sulle proprie difese che ove diversamente valutate avrebbero portato ad una diversa decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I motivi proposti a sostegno del ricorso non appaiono fondati.

Con il primo motivo l'Avv. [RICORRENTE] eccepisce la nullità della decisione del COA , in quanto la notifica del provvedimento sanzionatorio sarebbe stata effettuata, oltre il termine di gg. 15 da quello del deposito, deducendo così la violazione al disposto dell'art. 50 del RDL 1578/1934 che prevede la effettuazione della notifica della decisione entro il 15^ giorno.

Tuttavia non può essere riposto in dubbio che il termine per la notifica della decisione, assunta dal COA, debba considerarsi un termine ordinario, per cui un eventuale ritardo , non ha rilevanza , tant'è che il mancato rispetto della tempistica, prevista ratione temporis dagli artt. 37 e 50 del RDL n. 1578/33, non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che possa ripercuotersi sulla validità della decisione. ( cfr. tra le tante: CNF 21.06.2018 n.70,CNF 20.12.2017 n. 218 e ancora CNF 10.10.2017 n. 148 )

---

Con il secondo motivo l'Avv. [RICORRENTE] censura il provvedimento del COA, sostenendo che la competenza a decidere non spettava al Consiglio dell'Ordine, bensì al CDD, in quanto la decisione era stata notificata in un momento in cui il COA (luglio 2016) non era più titolare della potestà disciplinare, attesa l'entrata in vigore, in data 1 gennaio 2015, del regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 sul nuovo procedimento disciplinare, emesso in ossequio alle disposizioni della legge n. 247/2012 attributiva della competenza disciplinare ai CDD.

Sfugge al ricorrente che il procedimento che lo aveva visto incolpato era stato celebrato e concluso entro il 31 dicembre 2014 e che la sola notifica della decisione era intervenuta dopo il 1 gennaio 2015. Orbene ai fini della valutazione della sussistenza del potere disciplinare bisogna tener conto della data di adozione delle deliberazioni di conclusioni del procedimento disciplinare che, per la fattispecie sottoposta all'esame del CNF, era intervenuta già in data 06 dicembre 2014, alla quale aveva fatto seguito il deposito della decisione in data 30.12.2014, date queste in cui il COA era ancora dotato del potere disciplinare. Va pertanto ribadito il principio in base al quale ai fini della valutazione della sussistenza del potere disciplinare questo è rimasto in testa ai COA fino alla data del 31 dicembre 2014, data entro la quale doveva essere emessa, dallo stesso COA, la delibera conclusiva del procedimento disciplinare a nulla rilevando che in data successiva sia stata depositata la motivazione della delibera conclusiva o sia stata operata – come nella fattispecie – la notifica del provvedimento.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inefficacia e/o l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione cautelare gli sarebbe stato notificato solamente in data successiva (14.09.2011) a quella di commissione del fatto disciplinarmente rilevante e contestato dal COA (09.09.2011). Per la fattispecie sottoposta all'esame di questo CNF rileva il fatto che il [RICORRENTE], già dal 08 settembre 2011 aveva avuto contezza di essere stato attinto dalla sospensione cautelare dall'esercizio della professione, in quanto la delibera in tal senso era stata letta alla fine dell'exkursus del procedimento cautelare, alla presenza dello stesso soggetto attinto.

Ora se è pur vero che la normativa ante legge 247/2012 non prevedeva alcun termine di decorrenza della efficacia del provvedimento di sospensione, al contrario di quanto invece disposto dall'art. 60 comma 2 della legge n. 247/2012 che invece statuisce che la sospensione cautelare "...è esecutiva dalla data di notifica all'interessato", è altrettanto vero che nel silenzio delle legge, *ratione temporis* applicantesi alla fattispecie, l'Avv. [RICORRENTE] aveva avuto piena contezza di essere stato attinto dal provvedimento di sospensione cautelare, per essere stato presente al momento della lettura del provvedimento che gli inibiva l'esercizio della professione, per cui l'aver posto in essere attività professionale forense, dopo la data dell'08.09.11, ha sostanziato certamente un illecito.

---

Ed infatti la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense, disciplinata dall'art. 43 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, in quanto implicante il divieto di esercitare l'attività professionale, persegue, quindi, una finalità che dev'essere raggiunta con la cooperazione del destinatario del divieto, per cui può ritenersi operante sin dal momento in cui sia stata portata a conoscenza del destinatario, evenienza che nella fattispecie si è verificata con la lettura del provvedimento alla quale il destinatario [RICORRENTE] ha assistito.

Né può dirsi che a seguito della sopravvenienza della legge 247 del 2012, alla fattispecie sia applicabile la disposizione, a riguardo delle decorrenza della esecutività, prevista dall'art. 60 comma 2, sopra citato, in quanto nella ipotesi prevista dalla novella, la ratio della sospensione cautelare va identificata nell'esigenza di elidere lo "strepitus fori" che può conseguire alla contestazione di un reato a carico di un professionista di talchè non costituisce un provvedimento giurisdizionale, né una forma di sanzione anticipata, bensì un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa ed a carattere provvisorio, con la conseguenza che la novellata disciplina ad esso relativa, prevista dall'art. 60 della legge n. 247 del 2012, non trova applicazione retroattiva secondo il disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 65 della medesima legge, che regolano esclusivamente la successione di norme del codice deontologico.

In definitiva già dalla data dell'08 settembre 2011 il [RICORRENTE], avendo avuto conoscenza del provvedimento a suo carico non poteva esercitare attività professionale forense.

Anche l'ulteriore motivo proposto a sostegno del ricorso, laddove il ricorrente sostiene che l'attività posta in essere, consistita nella sottoscrizione e richiesta di un atto di pignoramento non doveva essere considerato come tipico dell'esercizio professionale e quindi poteva essere posto comunque in essere, trattandosi di mera attività cd di cancelleria, non ha pregio.

L'Avv. [RICORRENTE], in data 9 settembre 2011, dopo aver avuto contezza di essere stato sospeso cautelatamente, ebbe a richiedere la notificazione di un atto di pignoramento mobiliare presso terzi, atto che si sostanzia nella richiesta di notifica di un atto citazione. Ora al di là della natura dell'atto, resta il fatto che la sospensione cautelare inibiva all'avv. [RICORRENTE] la frequentazione degli Uffici giudiziari e l'assolvimento di attività tipicamente forensi, tra le quali non possono non essere ricomprese anche quelle legate alla richiesta di notificazioni di atti giudiziari tipici.

La doglianza proposta con l'ultimo motivo con il quale si denuncia l'erronea valutazione delle difese proposte dall'incolpato, non ha pregio alcuno, in quanto il COA, nella decisione impugnata ha fondato la decisione sui contenuti di atti e documenti espressamente richiamati, dando piena contezza delle ragioni proposte a supporto della decisione.

---

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2019;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 28 ottobre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria

---